

D.P.R. 8-10-1973 n. 1065
Regolamento di esecuzione della L. 25 novembre 1971, n. 1096.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 aprile 1974, n. 95, S.O.

D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065 ⁽¹⁾.

**Regolamento di esecuzione della [L. 25 novembre 1971, n. 1096](#) ⁽²⁾,
concernente la disciplina della produzione e del commercio delle
sementi ⁽³⁾ [\(1/circ\)](#).**

[\(1\)](#) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 aprile 1974, n. 95, S.O.

[\(2\)](#) Riportata al n. C/XXXI.

[\(3\)](#) L'art. 1, [D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 308](#) ha disposto che i riferimenti alla direttiva 66/400/CEE, alla direttiva 66/403/CEE, alla direttiva 69/208/CEE, alla direttiva 70/457/CEE e alla direttiva 70/458/CEE, e a quelle che modificano le stesse, contenuti nel presente decreto si intendano fatti alla direttiva 2002/53/CE, alla direttiva 2002/54/CE, alla direttiva 2002/55/CE, alla direttiva 2002/56/CE e alla direttiva 2002/57/CE.

[\(1/circ\)](#) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

-

Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali: [Circ. 4 febbraio 1997, n. 3.](#)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della [Costituzione](#);

Vista la [legge 25 novembre 1971, n. 1096](#), sulla disciplina della produzione e del commercio dei prodotti sementieri;

Visto, in particolare, l'ultimo comma dell'art. 40 della predetta legge, il quale prevede l'emanazione di norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee, numeri 400, 401, 402, 403, del 14 giugno 1966, nonché n. 208 del 30 giugno 1969, e successive modificazioni ed integrazioni;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico. - È approvato il regolamento recante norme esecutive ed integrative della [legge 25 novembre 1971, n. 1096](#) ⁽²⁾, sulla disciplina della produzione e del commercio dei prodotti sementieri, annesso al presente decreto.

⁽²⁾ Riportata al n. C/XXXI.

**Regolamento di esecuzione della [legge 25 novembre 1971, n. 1096](#),
sulla disciplina dell'attività sementiera**

1. È considerata produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri quella effettuata da imprese che lavorano le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione selezionandoli, depurandoli dalle scorie e confezionandoli per il commercio, qualunque ne sia l'entità, la cui attività sia indirizzata, anche saltuariamente, ai fini industriali o commerciali. È altresì considerata produzione a scopo di vendita quella effettuata da cooperative, consorzi, associazioni, aziende agrarie ed altri enti anche se al solo scopo della distribuzione ai propri associati, compartecipanti coloni, mezzadri e dipendenti. È inoltre considerata produzione a scopo di vendita la lavorazione dei prodotti sementieri effettuata per conto di terzi o comunque per la distribuzione.

Per «commercializzazione» s'intende la vendita, la detenzione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento mirante allo sfruttamento commerciale di sementi a terzi, con o senza compenso. Non sono considerate commercializzazione le operazioni non miranti allo sfruttamento commerciale delle varietà come:

- a) la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
- b) la fornitura di sementi a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite;
- c) la fornitura di sementi in determinate condizioni a prestatori di servizi per la

produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, ovvero per la propagazione di sementi finalizzata alla produzione di talune materie prime agricole a fini industriali, purché essi non acquisiscano titoli sulle sementi fornite nè sul prodotto del raccolto [\(3/a\)](#).

Il fornitore delle sementi di cui alla lettera c) del secondo comma trasmette all'ente delegato ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, della [legge 25 novembre 1971, n. 1096](#), e successive modificazioni, una copia delle pertinenti disposizioni del contratto concluso con il prestatore di servizi, anche tramite la propria organizzazione di rappresentanza, comprendente le norme e le condizioni cui si conformano in quel momento le sementi fornite [\(3/b\)](#).

Nel caso di fornitura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, l'Ente delegato informa la commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, la quale può acquisire, su richiesta, la documentazione relativa [\(3/c\)](#).

Il soggetto fornitore delle sementi deve, comunque, essere sempre chiaramente identificato nella sua funzione e ragione sociale, ed essere un soggetto autorizzato ad operare nel settore delle sementi ai sensi delle disposizioni vigenti [\(3/d\)](#).

A tale scopo sono considerati produttori sementieri le imprese legalmente costituite in possesso della prevista licenza sementiera ai sensi dell'articolo 2 della [legge n. 1096 del 1971](#), che svolgono, in proprio o mediante appositi contratti di coltivazione, l'attività di produzione, lavorazione e commercializzazione di sementi [\(3/e\)](#).

I prestatori di servizi, qualora svolgano attività di lavorazione delle sementi, devono essere in possesso della licenza sementiera prevista dall'articolo 2 della [legge n. 1096 del 1971](#) [\(3/f\)](#).

Sono considerati Agricoltori moltiplicatori sementieri (AMS) le aziende o imprese agricole, registrate negli specifici elenchi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che svolgono, anche in forma non esclusiva, attività di coltivazione finalizzata alla moltiplicazione di sementi per conto di imprese sementiere, sulla base di specifici contratti di coltivazione stabiliti direttamente o tramite le rispettive organizzazioni di produttori [\(3/g\)](#).

Nella fornitura di prodotti sementieri di cui alla lettera c) del secondo comma devono essere tenuti distinti quelli di varietà geneticamente modificate, che devono essere facilmente identificabili. Deve essere comunque garantita la conoscibilità dell'origine di tutti i prodotti sementieri oggetto della fornitura [\(3/h\)](#).

Ogni riferimento al concetto di «vendita» contenuto nel presente regolamento si intende fatto al concetto di commercializzazione, come definito nel secondo comma [\(3/i\)](#).

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, determina, in conformità alle disposizioni comunitarie, le modalità di applicazione di quanto previsto al secondo comma [\(3/l\)](#).

[\(3/a\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

[\(3/b\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

[\(3/c\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

[\(3/d\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

[\(3/e\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

[\(3/f\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

[\(3/g\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

[\(3/h\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

[\(3/i\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

[\(3/l\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

2. La licenza, prescritta dall'art. 2 della legge, deve essere richiesta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia dove ha sede lo stabilimento mediante domanda in carta legale, recante le seguenti indicazioni:

- 1) generalità del richiedente o del legale rappresentante della ditta;
- 2) ragione sociale della ditta, sede legale della medesima e ubicazione dello stabilimento;
- 3) prodotti sementieri per i quali si chiede la licenza;

4) quantità prevista per ciascuna produzione;

5) locali, macchinari ed attrezzature di cui il richiedente dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

3. Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ricevuta la domanda di cui al precedente articolo, la trasmette alla competente commissione istituita presso l'ispettorato agrario compartimentale o, in mancanza, presso l'ufficio regionale cui sono demandati i compiti propri di detto ispettorato entro 15 giorni dalla data di ricevimento.

La commissione, eseguiti i controlli e gli accertamenti previsti dal quinto comma dell'art. 2 della legge, restituisce al presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, la domanda, con il proprio motivato parere espresso per iscritto entro novanta giorni dalla data di ricevimento.

Il rilascio della licenza è comunque subordinata all'esistenza ed idoneità degli impianti e delle attrezzature.

In caso di impianti da realizzare o da trasformare il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, su proposta della commissione, stabilisce il termine entro il quale detti impianti ed attrezzature dovranno essere realizzati.

Il provvedimento che concede la licenza, previo accertamento dell'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa di cui al sesto comma dell'art. 2 della legge, è pubblicato sul Foglio annunci legali della provincia [\(3/m\)](#).

Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura dà comunicazione della concessione o del diniego della licenza, oltre che all'interessato, alla commissione, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri di cui all'art. 26 della legge, all'ente certificatore, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura o, in mancanza, all'ufficio provinciale della regione cui sono demandati i compiti propri di detto ispettorato, al competente osservatorio per le malattie delle piante, nonché alla locale prefettura.

In caso di revoca o di sospensione della licenza disposte ai sensi dell'art. 35 della legge, il prefetto dà comunicazione all'interessato ed agli enti di cui al precedente comma.

[\(3/m\)](#) I fogli degli annunci legali delle province sono stati aboliti dall'art. 31, [L.](#)

[24 novembre 2000, n. 340](#), con la decorrenza ivi indicata. Lo stesso articolo ha inoltre stabilito che, quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel foglio annunci legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione venga effettuata nella Gazzetta Ufficiale.

4. Al fine di consentire la verifica della conservazione in purezza, i responsabili della produzione di sementi e di altro materiale di moltiplicazione della categoria di «base» sono tenuti a comunicare a mezzo lettera raccomandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prima dell'inizio di ogni ciclo colturale, le coltivazioni che intendono istituire per la produzione delle sementi e del materiale anzidetto.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede al controllo della selezione conservatrice anche in base alle registrazioni effettuate dai responsabili della produzione.

Tali controlli si estendono anche alle registrazioni effettuate per la produzione di tutte le generazioni precedenti le sementi o i materiali di moltiplicazioni di «base».

Il Ministero medesimo, se necessario, può procedere anche al prelievo ufficiale di campioni.

A richiesta del costitutore o del suo avente causa, le notizie ed i dati relativi ai componenti genealogici devono essere tenuti segreti.

La comunicazione, di cui al primo comma del presente articolo, deve recare le seguenti indicazioni:

- 1) ubicazione ed estensione delle coltivazioni;
- 2) nome e cognome ed indirizzo del responsabile delle medesime.

I responsabili, o i loro aventi causa, della conservazione in purezza di varietà o di ibridi possono far circolare nel territorio nazionale le sementi di generazioni precedenti a quella di base soltanto allo scopo della moltiplicazione e riproduzione delle medesime.

In tali casi i materiali sementieri devono essere accompagnati da una dichiarazione del responsabile della conservazione in purezza dalla quale risulti che i medesimi non sono destinati alla commercializzazione ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Così sostituito dall'art. 1, [D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.).

5. Il registro di carico e scarico che i produttori di sementi e di altri materiali di riproduzione devono tenere, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 5 della legge, deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 1.

In essi debbono essere annotati i quantitativi di sementi che entrano nello stabilimento sia per essere lavorati in conto proprio che in conto terzi.

Il registro cronologico deve essere composto da fogli o schede progressivamente numerati e sottoposto, prima dell'uso ed a cura dei produttori interessati, alla vidimazione dell'istituto di vigilanza per le repressioni delle frodi competente per territorio o da un notaio, che provvedono anche ad apporre il timbro d'ufficio o il sigillo su ogni foglio o scheda.

La vidimazione viene fatta sulla prima pagina o scheda del registro sulla quale devono essere indicati:

- 1) il nome o ragione sociale della ditta;
- 2) la precisa ubicazione dello stabilimento;
- 3) gli estremi della prescritta licenza prevista dall'art. 2 della legge;
- 4) il numero delle pagine o schede di cui si compone il registro.

Per lotto si intende un quantitativo omogeneo di sementi o di materiali di riproduzione che non superi i limiti di peso indicati nell'allegato n. 2.

6. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della legge, le specie appartenenti ai seguenti gruppi sono quelle elencate, rispettivamente, nell'allegato n. 3 del presente regolamento:

- 1) sementi per colture erbacee da pieno campo, escluse quelle ortive, ornamentali e da fiore;
- 2) sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore;
- 3) sementi di piante agrarie arboree ed arbustive, escluse quelle forestali;
- 4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, stabilisce, conformemente alle disposizioni comunitarie, eventuali modifiche dell'elenco delle specie di cui all'allegato 3 ^(4/a).

(4/a) Comma aggiunto dall'art. 2, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

7. La semente di base è distinta in due classi di cui la seconda si riferisce a sementi che derivano, per una sola generazione, dalla prima.

È data facoltà al Ministero per l'agricoltura e le foreste di autorizzare, con proprio decreto, in caso di necessità, la commercializzazione della seconda classe.

Analogamente può essere esercitata per quanto concerne i tuberi seme di patate sia di base che certificati nel rispetto delle decisioni che potranno essere stabilite dalla Comunità europea ⁽⁵⁾.

(5) Comma così sostituito dall'art. 2, [D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.).

8. Il costitutore di una varietà o il suo avente causa, che presenti domanda di iscrizione ai registri della varietà di cui all'art. 19 della legge, e tenuto ad esibire copia del brevetto relativo alla varietà di cui si chiede l'iscrizione o altra documentazione intesa a dimostrare la sua qualifica di costitutore.

Della domanda del costitutore viene data pubblicità mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Sulla base della documentazione e degli accertamenti che potranno essere disposti, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, si pronuncia sul riconoscimento della qualifica di costitutore della varietà oggetto d'iscrizione.

Le decisioni del Ministro per l'agricoltura e le foreste sono pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8-bis. 1. I miscugli di sementi e di materiali di moltiplicazione previsti all'articolo 10 della [legge n. 1096 del 1971](#) sono così definiti:

a) miscugli destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi di specie vegetali di cui all'allegato I o II della [legge n. 1096 del 1971](#), o all'allegato III della [legge 20 aprile 1976, n. 195](#), e successive modificazioni, con esclusione delle varietà di cui all'articolo 15, terzo comma, del presente

regolamento;

b) miscugli non destinati alla produzione di foraggi: i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie vegetali di cui all'allegato I, punto 2, e all'allegato II, punto 1, della [legge n. 1096 del 1971](#), e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma;

c) miscugli destinati alla salvaguardia dell'ambiente naturale, nel quadro della conservazione delle risorse genetiche di cui all'articolo 44-bis della [legge n. 1096 del 1971](#): i miscugli contenenti sementi appartenenti a specie e varietà di cui all'allegato I, punto 2, e allegato II, punto 1, della [legge n. 1096 del 1971](#), e sementi appartenenti a specie vegetali non incluse tra quelle richiamate nel presente comma;

d) miscugli di diverse specie di cereali: i miscugli di sementi di specie di cereali di cui all'allegato I della [legge n. 1096 del 1971](#);

e) miscugli di diverse varietà di specie di cereali: i miscugli di varietà diverse di una specie di cereali purché tali miscugli, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche, risultino particolarmente efficaci contro la propagazione di taluni organismi nocivi;

f) miscugli destinati alla produzione di fiori: i miscugli di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili, costituiti da due o più varietà o colore, se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà o il colore, della stessa specie;

g) miscugli destinati alla produzione di ortaggi: i miscugli di sementi standard di più varietà della stessa specie in piccoli imballaggi.

2. I miscugli di cui alla lettera c) del comma 1 devono escludere totalmente (100 per cento) materiale sementiero derivante da varietà geneticamente modificate nonché qualsiasi forma di contaminazione da detto materiale.

3. Al fine di evitare forme di contaminazione genetica non previste e che possano arrecare danno ai sistemi agrari, alle produzioni biologiche o ad *habitat* naturali protetti di piante e animali del Paese, i miscugli in cui siano mescolati prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate con prodotti sementieri di varietà non geneticamente modificate, devono rispettare per quanto attiene alla loro coltivazione e commercializzazione le medesime disposizioni previste per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate.

4. Le diverse componenti dei suddetti miscugli devono essere conformi, prima di essere mescolate, alle norme di commercializzazione ad esse applicabili.

5. I piccoli imballaggi contenenti miscugli di sementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 nonché gli imballaggi contenenti miscugli di sementi o di materiali di moltiplicazione definiti alle lettere f) e g) del medesimo comma 1 non devono essere superiori al peso od al numero di pezzi indicati nell'allegato 4.

6. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, determina:

a) altre condizioni relative ai miscugli di cui al primo comma, lettere a) e b), compresa l'etichettatura, il rilascio alle imprese dell'autorizzazione tecnica di produzione, il controllo della produzione e il campionamento dei lotti di partenza e dei miscugli prodotti;

b) le condizioni relative alla commercializzazione dei miscugli di cui al primo comma, lettere c), d) ed e);

c) le specie cui si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera g), le dimensioni massime per gli imballaggi e i requisiti per l'etichettatura ⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ Articolo aggiunto dall'art. 3, [D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.) e poi così sostituito dall'art. 3, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

9. Ai fini dell'applicazione della [legge n. 1096 del 1971](#) per piccoli imballaggi si intendono quelli contenenti sementi od organi riproduttivi, rispettivamente non superiori nel peso o nel numero di pezzi a quelli indicati nell'allegato 4 ^(6/a).

I piccoli imballaggi di sementi o di materiali di moltiplicazione delle specie contemplate nell'art. 24 della legge debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale con le stesse modalità previste al successivo art. 10-*bis* e, ad eccezione dei piccoli imballaggi CE ^(6/b), contrassegnati ufficialmente in conformità al successivo art. 11.

I «Piccoli imballaggi CE ^(6/b)» di sementi di barbabietole ed i «Piccoli imballaggi CE ^(6/b) B» di sementi o di miscugli di sementi di piante foraggere, debbono essere muniti all'esterno di una etichetta adesiva ufficiale conforme all'allegato 5; per quanto riguarda il colore dell'etichetta si applica quanto disposto all'art. 11, primo comma, lettera a).

Su richiesta detti piccoli imballaggi CE ^(6/b) potranno essere contrassegnati in conformità al successivo art. 11.

È possibile procedere ad una o più nuove chiusure soltanto sotto controllo ufficiale.

I piccoli imballaggi di sementi o materiali di moltiplicazione delle specie non contemplate nell'art. 24 della legge nonché i «Piccoli imballaggi CE ^(6/b) A» contenenti miscugli di sementi non destinati alla produzione di foraggi, debbono essere chiusi in modo che non si possano aprire senza deteriorare il

sistema di chiusura o senza lasciar traccia di manomissione sul cartellino del produttore o sull'imballaggio stesso.

Il cartellino del produttore da apporre ai «Piccoli imballaggi CE [\(6/b\)](#) A» deve essere conforme all'allegato 5.

È permessa, ferme restando le norme vigenti in materia fitosanitaria, la circolazione di piccole confezioni di prodotti sementieri, diversi da quelli di varietà geneticamente modificate a scopo dimostrativo, nel limite di peso o di numero di pezzi non superiore ad un quinto di quelli indicati nell'allegato 4, senza l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge purché sulle confezioni stesse sia apposta, con carattere indelebile, la dicitura: «campione gratuito non destinato alla vendita». I prodotti sementieri di varietà iscritte nel registro nazionale devono provenire comunque da lotti ufficialmente certificati [\(6/c\)](#) [\(7\)](#).

Per i piccoli imballaggi di tuberi-seme di patate chiusi sul territorio nazionale il Ministro delle politiche agricole e forestali può stabilire, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, deroghe alle norme riguardanti la loro etichettatura [\(7/a\)](#).

[\(6/a\)](#) Comma così modificato dall'art. 4, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

[\(6/b\)](#) L'originaria dizione CEE è stata così sostituita dall'art. 1, [D.M. 3 giugno 1997](#), riportato al n. C/CLXXXIX.

[\(6/b\)](#) L'originaria dizione CEE è stata così sostituita dall'art. 1, [D.M. 3 giugno 1997](#), riportato al n. C/CLXXXIX.

[\(6/b\)](#) L'originaria dizione CEE è stata così sostituita dall'art. 1, [D.M. 3 giugno 1997](#), riportato al n. C/CLXXXIX.

[\(6/b\)](#) L'originaria dizione CEE è stata così sostituita dall'art. 1, [D.M. 3 giugno 1997](#), riportato al n. C/CLXXXIX.

[\(6/b\)](#) L'originaria dizione CEE è stata così sostituita dall'art. 1, [D.M. 3 giugno 1997](#), riportato al n. C/CLXXXIX.

[\(6/b\)](#) L'originaria dizione CEE è stata così sostituita dall'art. 1, [D.M. 3 giugno 1997](#), riportato al n. C/CLXXXIX.

[\(6/c\)](#) Comma così modificato dall'art. 4, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

[\(7\)](#) Così sostituito dall'art. 4, [D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.).

(7/a) Comma aggiunto dall'art. 4, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

10. Per «anno di produzione» di cui al primo comma dell'art. 11 della legge, deve intendersi quello relativo alla prima lavorazione, selezione e confezione delle sementi e degli altri materiali di riproduzione e moltiplicazione.

Sul grado di purezza e germinabilità dichiarato sono consentite, di fronte ai risultati delle analisi, le seguenti tolleranze:

Percentuale di germinabilità dichiarata	Tolleranza in percentuale
100/99	1
98/96	2
95/92	3
91/88	4
87/80	5
79/71	6
70/60	7
59/50	8

Percentuale di purezza dichiarata	Tolleranza in percentuale
100	0,8
99	1,0
98	1,2
97	1,3
96	1,4
95	1,5
94	1,6
93	1,7
92	1,9
91/90	2,0
89/85	2,5
84/80	3,5
79/75	3,5

Ai fini dell'applicazione del primo e decimo comma dello stesso articolo della legge, è consentito l'impiego di soli cartellini esterni costituiti da etichette adesive applicate in modo che l'apertura anche parziale dell'involucro menomi l'integrità dell'etichetta stessa o che la sua asportazione non sia possibile senza menomare l'integrità della stessa, l'involucro o la chiusura del medesimo.

I cartellini dei produttori non possono essere di colore bianco, azzurro, rosso, bruno o verde.

Per i miscugli e per le piccole confezioni di cui al tredicesimo e quattordicesimo

comma dell'art. 11 della legge, costituiti da materiali sementieri di produzione nazionale, le indicazioni relative alla ditta produttrice possono essere sostituiti con il marchio della ditta medesima.

Sul cartellino del produttore di cui all'art. 11 della legge è ammessa anche l'indicazione della ditta distributrice ⁽⁸⁾.

⁽⁸⁾ Così sostituito dall'art. 5, [D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.).

10-bis. Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonché gli imballaggi dei miscugli di sementi destinate alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi debbono essere chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale, in modo che non si possano aprire senza deteriorarne il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manomissione sul cartellino ufficiale, previsto al successivo art. 11, o sull'imballaggio stesso.

A tal fine, il sistema di chiusura deve comportare almeno l'incorporazione del suddetto cartellino o l'apposizione di un sigillo ufficiale, salvo che si tratti di un sistema di chiusura non riutilizzabile.

L'apertura e la nuova chiusura degli imballaggi può effettuarsi solo ufficialmente o sotto controllo ufficiale. In tal caso sul cartellino previsto al successivo art. 11 dovrà essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data della medesima ed il servizio che l'ha effettuata ⁽⁹⁾.

⁽⁹⁾ Aggiunto dall'art. 6, [D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.).

11. Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base, certificata e commerciale nonché gli imballaggi dei miscugli di sementi destinati alla produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere muniti, in aggiunta al cartellino del produttore o dell'importatore:

a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in precedenza, conforme, a seconda della specie, all'allegato 5 del presente regolamento, di colore bianco per le sementi di base, azzurro per le sementi certificate di prima riproduzione da sementi di base, rosso per le sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di base, bruno per le sementi commerciali e verde per i miscugli. Per le sementi certificate di un'associazione varietale di

ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse dal girasole, l'etichetta è di colore blu con una striscia diagonale verde. Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino può figurare all'interno quando esso è leggibile attraverso l'imballaggio. È consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive [\(9/a\)](#);

b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore del cartellino, di cui al precedente punto a) che riporti le indicazioni previste all'allegato 5 del presente regolamento. Esso non è indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il cartellino figura all'interno dell'imballaggio trasparente, o è utilizzata una etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da materiale non lacerabile.

Gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di produzione nazionale o importate devono essere muniti, in vista della loro commercializzazione sul territorio, del cartellino del produttore o dell'importatore. Tale cartellino è prodotto in modo da non poter essere confuso con l'etichetta ufficiale di cui al medesimo art. 11, punto a, del [D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065](#) [\(9/b\)](#).

Per le specie non contemplate nel citato allegato 5 le indicazioni che dovranno essere riportate sul cartellino e sull'attestato interno saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il provvedimento di istituzione del registro delle varietà di ciascuna delle specie innanzi dette.

Le sementi ed i materiali di moltiplicazione della categoria commerciale di generi e specie per i quali non è stato istituito il registro delle varietà possono essere ammessi ad un esame ufficiale al fine della constatazione della identità della specie e della rispondenza alle condizioni dell'allegato 6 per le sementi commerciali. In tal caso gli imballaggi saranno muniti del cartellino ufficiale conforme all'allegato 5.

Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono essere inferiori a mm 110 x 67 [\(10\)](#).

[\(9/a\)](#) Lettera così modificata dall'art. 3, [D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 308](#).

[\(9/b\)](#) Comma così inserito dall'art. 1, [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164).

[\(10\)](#) Così sostituito dall'art. 7, [D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.).

12. I requisiti minimi di purezza e germinabilità nonché le altre prescrizioni da osservarsi al fine di garantire l'immunità o i limiti di tolleranza di determinare infestazioni o infezioni previsti dall'art. 14 della legge, sono indicati nell'allegato n. 6 del presente regolamento. La confettatura non è considerata

impurezza.

La durata di efficacia della dichiarazione, concernente la facoltà germinativa da indicare nel cartellino del produttore, è quella fissata, per ciascuna specie, nello stesso allegato.

Ove ricorrano le difficoltà di approvvigionamento, previste dal comma quarto dell'art. 14 della legge, il colore dell'etichetta ufficiale per una categoria di sementi di una data varietà o di una linea «inbred» è quello previsto per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi il colore è bruno. Nell'etichetta deve essere sempre indicato che si tratta di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

13. Per i prodotti sementieri per i quali è obbligatoria la istituzione dei registri delle varietà ai sensi dell'art. 24 della legge, le prescrizioni da osservarsi in sede di controllo per l'accertamento delle immunità da infestazioni o infezioni ovvero del contenimento di esse entro determinati limiti di tolleranza, sono indicate negli allegati numeri 6 e 7 che specificano le condizioni richieste per la certificazione dei prodotti stessi e delle relative colture. Restano salve ove non contrastino con dette prescrizioni, le altre preesistenti disposizioni di carattere fitosanitario.

Per le specie diverse da quelle indicate nell'allegato n. 7 le prescrizioni di cui trattasi saranno stabilite in sede di emanazione del decreto di costituzione dei relativi registri di varietà.

Fino a quando non saranno emanati tali decreti restano valide le prescrizioni di ordine fitosanitario in vigore antecedentemente alla data di applicazione del presente regolamento.

Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici deve essere indicato il nome commerciale dei prodotti impiegati nonché la classe di tossicità ed i principi attivi contenuti nei prodotti stessi.

14. Ai fini dell'applicazione dell'art. 17 della legge, è ammesso anche l'uso di etichette autoadesive applicate nei modi stabiliti dal precedente art. 10, o di stampigliature indelebili.

Chiunque importi prodotti sementieri destinati alla vendita nel territorio nazionale e non sia munito della licenza prescritta dall'art. 2 della legge, deve essere in possesso dell'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 1 della [legge 18](#)

[giugno 1931, n. 987](#); è inoltre obbligato a tenere, ai sensi dell'art. 18 della legge, un apposito registro di carico e scarico, conforme al modello di cui all'allegato n. 8.

Per la vidimazione e tenuta di detto registro, trovano applicazione le norme previste dal precedente art. 5.

15. La domanda per l'iscrizione al registro, di cui all'art. 19 della legge, deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il richiedente dovrà fornire allo stesso Ministero un campione di sementi o di materiali di moltiplicazione della varietà di cui viene richiesta l'iscrizione onde consentire la esecuzione delle prove necessarie per accertare quanto disposto dall'art. 19 della legge.

L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è necessario per ammissione delle varietà di graminacee qualora il costitutore dichiari che le sementi della varietà da iscrivere nel «registro nazionale» non sono destinate ad essere utilizzate come piante foraggere.

L'esame del valore agronomico e di utilizzazione non è richiesto per l'ammissione di varietà (linee inbred, ibridi) utilizzate esclusivamente come componenti di varietà ibride che soddisfino i requisiti di distinzione, stabilità ed omogeneità previsti all'art. 19 della [legge 25 novembre 1971, n. 1096](#) ^(10/a).

L'esame di cui sopra non è necessario anche per l'ammissione delle varietà le cui sementi sono destinate ad essere commercializzate in un altro Stato membro delle Comunità europee, il quale le abbia ammesse in considerazione del loro valore agronomico e di utilizzazione.

Nel caso di varietà per le quali non è richiesto un esame del valore agronomico e di utilizzazione, le varietà devono risultare, attraverso un esame appropriato, idonee all'uso cui si dichiarano destinate. In questi casi devono essere fissate le condizioni per l'esame ^(10/a).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilirà con proprio provvedimento le modalità di presentazione della domanda e della relativa documentazione, ed i termini entro i quali dovranno essere presentati la domanda medesima ed i campioni ⁽¹¹⁾.

Una varietà geneticamente modificata può essere iscritta nell'apposita sezione del registro nazionale delle varietà di cui all'articolo 17 previa verifica effettuata con le procedure di cui all'articolo 19 della [legge n. 1096 del 1971](#) che:

a) sia stata data attuazione a tutte le misure atte ad evitare effetti nocivi sulla

salute umana, sull'ambiente e il sistema agrario del Paese, derivanti dall'emissione deliberata nell'ambiente o dall'immissione sul mercato di tale varietà, previste dalla normativa comunitaria e nazionale;

b) non comporti danni immediati o differiti per la produzione agricola tradizionale del Paese, non riduca irreversibilmente la biodiversità agricola e non comporti danni all'*habitat* naturale di animali e piante tipiche del paesaggio naturale o di aree protette, in conformità a quanto stabilito dalla Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e dal protocollo sulla biosicurezza di Carthage;

c) non comporti altri danni diretti o indiretti al sistema agrario che caratterizza il territorio di riferimento;

d) risponda, per tutte le sue caratteristiche alle esigenze di tutela fissate nel "principio di precauzione" [\(11/a\)](#).

Nel caso di una varietà geneticamente modificata i cui prodotti siano destinati ad essere utilizzati come alimenti o ingredienti alimentari, la stessa può essere iscritta nel registro solo se tali alimenti o ingredienti alimentari siano già stati autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 258/97 [\(11/b\)](#).

[\(10/a\)](#) Comma aggiunto dall'art. 6, [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164).

[\(10/a\)](#) Comma aggiunto dall'art. 6, [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164).

[\(11\)](#) Così sostituito dall'art. 8, [D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.). Con [D.M. 10 maggio 1984](#) (Gazz. Uff. 28 maggio 1984, n. 145), modificato dal [D.M. 8 maggio 2001](#) (Gazz. Uff. 12 luglio 2001, n. 160, S.O.) e dal [D.Dirett. 21 ottobre 2002](#) (Gazz. Uff. 29 novembre 2002, n. 280), sono state approvate le modalità per la presentazione delle domande per la iscrizione nei registri nazionali di varietà di specie agricole ed orticole.

[\(11/a\)](#) Comma aggiunto dall'art. 5, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

[\(11/b\)](#) Comma aggiunto dall'art. 5, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

16. Le domande di iscrizione al registro delle varietà, sono a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sottoposte all'esame della competente commissione, di cui all'art. 19 della legge, che provvede a stabilire le modalità per l'accertamento dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione.

L'iscrizione è subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere la varietà.

Per stabilire la differenziabilità gli esami in campo comprendono almeno le varietà paragonabili disponibili note nella Comunità europea ai sensi del successivo art. 16-*bis* ed altre varietà paragonabili disponibili.

Per l'esecuzione delle prove ritenute necessarie, la commissione stessa può richiedere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la collaborazione degli istituti e laboratori di sperimentazione agraria universitaria nonché degli uffici tecnici delle regioni.

I richiedenti l'iscrizione hanno l'obbligo di comunicare, qualora il Ministero dell'agricoltura e delle foreste lo richieda, l'ubicazione delle coltivazioni della varietà stessa e di consentire in ogni momento l'accesso a dette coltivazioni dei funzionari incaricati degli accertamenti.

Entro quattro mesi dal termine delle prove, esami ed accertamenti di cui al presente articolo, la commissione esprime il proprio giudizio sulla varietà esaminata. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunicherà, entro trenta giorni, al richiedente l'iscrizione, le proprie determinazioni adottate al riguardo e, su richiesta del medesimo, il risultato delle prove ⁽¹²⁾.

⁽¹²⁾ Così sostituito dall'art. 9, [D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.).

16-bis. Una varietà è distinta se, indipendentemente dall'origine - artificiale o naturale - della variazione iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o più caratteri importanti da qualsiasi altra varietà nota nella Comunità europea.

I caratteri di una varietà si debbono poter riconoscere con precisione e descrivere con altrettanta precisione.

Si considera nota nella Comunità europea qualsiasi varietà che al momento in cui la richiesta di iscrizione della varietà da giudicare è presentata nei debiti modi,

figura nel catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi o nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

o, pur senza figurare in uno dei suddetti cataloghi, è iscritta o in corso di iscrizione in Italia o è iscritta in un altro Stato membro per la certificazione e la commercializzazione, o per la certificazione per altri Paesi, oppure per il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard,

a meno che, prima della decisione in merito alla richiesta di iscrizione della varietà da giudicare non siano più soddisfatti in tutti gli Stati membri interessati i requisiti sopra indicati.

Una varietà è stabile se essa resta conforme alla definizione dei suoi caratteri essenziali al termine delle sue riproduzioni o moltiplicazioni successive ovvero alla fine di ogni ciclo, qualora il costituente abbia definito un ciclo particolare di riproduzione o moltiplicazione.

Una varietà è sufficientemente omogenea se le piante che la compongono - a parte qualche rara aberrazione - sono, tenendo conto delle particolarità del sistema di riproduzione delle piante, simili o geneticamente identiche per l'insieme delle caratteristiche considerate a tal fine.

Una varietà possiede un valore agronomico o di utilizzazione soddisfacente se, visto l'insieme delle sue qualità costituisce, rispetto alle altre varietà iscritte nel registro delle varietà di cui all'art. 19 della legge, almeno per la produzione in una determinata regione, un netto miglioramento per la coltivazione o per la gestione dei raccolti o per l'impiego dei prodotti ottenuti. L'eventuale deficienza di talune caratteristiche può essere compensata dalla presenza di altre caratteristiche favorevoli ⁽¹³⁾.

⁽¹³⁾ Aggiunto dall'art. 10, [D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.).

16-ter. La varietà, oggetto di iscrizione nei registri nazionali delle varietà di cui all'art. 19 della legge, prende la denominazione datale dal costituente o suo avente causa.

La denominazione deve essere tale da consentire la identificazione della varietà alla quale si riferisce e non può essere composta unicamente di cifre. Tale denominazione deve:

risultare non contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;

essere identica, se possibile, alla denominazione attribuita per la stessa varietà in altri Stati membri della Comunità europea;

nel caso di varietà di sementi da orto derivate da varietà la cui ammissione ufficiale è stata determinata conformemente alla [L. 25 novembre 1971, n. 1096](#), e successive modifiche attuate con [L. 20 aprile 1976, n. 195](#), deve essere assicurato che le varietà abbiano denominazioni determinate secondo le stesse procedure ^(13/a).

Qualora una varietà non si distingue nettamente

da una varietà precedentemente iscritta in Italia o in un altro Stato membro della Comunità europea;

o da un'altra varietà sulla quale sia già stato espresso un giudizio, per quanto concerne la differenziabilità, la stabilità e la omogeneità secondo norme che corrispondono a quelle del presente regolamento, senza tuttavia essere una varietà nota nella Comunità europea ai sensi del precedente art. 16-*bis*,

il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle informazioni disponibili, stabilisce che essa porti la denominazione di tale varietà. Tale disposizione non si applica se la denominazione può indurre in errore o dare adito a confusione per quanto concerne le varietà oppure se altri fatti si oppongono al suo impiego in base alle disposizioni nazionali in materia di denominazioni varietali ovvero se un diritto di un terzo ostacola il libero impiego di tale denominazione in relazione con la varietà ⁽¹³⁾.

^(13/a) Alinea aggiunto dall'art. 7, [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164).

⁽¹³⁾ Aggiunto dall'art. 10, [D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.).

17. L'iscrizione di una varietà nel registro viene disposta con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il registro delle varietà, la cui tenuta è affidata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve riportare, oltre al nome della varietà, l'indicazione della sua origine, la descrizione dei suoi caratteri ed il nome del responsabile della conservazione in purezza della varietà.

È istituita un'apposita sezione del registro di cui al presente articolo dove riportare le varietà geneticamente modificate e nella quale, accanto a ciascuna varietà, siano indicate la natura della modifica genetica, l'effetto prodotto dalla stessa, il numero e il tipo di geni che sono stati trasferiti, nonché il tipo di marcatori utilizzati per l'introduzione del o dei geni ed il numero del brevetto. Inoltre chiunque commercializzi tali varietà deve indicare chiaramente nel proprio catalogo, o qualsiasi altro foglio informativo, che si tratta di varietà geneticamente modificata. Nei locali adibiti alla vendita, all'ingrosso o al dettaglio, dei prodotti sementieri, o alla vendita promiscua di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, è vietato detenere e vendere prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, che non siano confezionati in involucri od imballaggi chiusi e debitamente etichettati ai sensi delle disposizioni vigenti. Detti prodotti sementieri devono, inoltre, essere sistemati in apposite scaffalature, o apposite sezioni o aree dei suddetti locali, che siano nettamente separate ed opportunamente distanziate dagli

altri prodotti; in tali aree o scaffalature devono essere apposti, in maniera ben visibile, cartelli di dimensioni non inferiori a centimetri 15 per centimetri 30 recanti la dicitura:

"Prodotti Geneticamente Modificati" [\(13/b\)](#).

Per ogni varietà iscritta il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede ad istituire un apposito fascicolo dal quale devono risultare, fra l'altro, gli elementi descrittivi delle varietà ed i risultati delle prove sulle quali si è basato il giudizio per l'iscrizione.

I fascicoli di cui al comma precedente, relativi alle varietà iscritte ed a quelle cancellate dal registro delle varietà, sono tenuti a disposizione degli altri Stati membri e della commissione della Comunità europea. Le informazioni reciproche sono riservate.

I fascicoli relativi alla iscrizione delle varietà sono accessibili - a titolo personale ed esclusivo - a coloro che abbiano dimostrato un interesse qualificato a tale riguardo. Tale disposizione non si applica allorché il costruttore abbia chiesto, in conformità al terzultimo comma dell'art. 19 della legge, il segreto sui risultati degli esami e sui componenti genealogici della varietà.

Ogni domanda, o ritiro di domanda, di iscrizione di una varietà, ogni iscrizione di una varietà nel registro nonché le varie modifiche del medesimo sono notificate agli Stati membri ed alla commissione della Comunità europea.

Per ogni varietà iscritta viene comunicato, agli altri Stati membri e alla commissione della Comunità europea, una breve descrizione delle caratteristiche più importanti relative alla sua utilizzazione. A richiesta verranno comunicati anche i caratteri che differenziano le varietà in questione da altre varietà analoghe.

La presente disposizione non si applica nel caso di varietà (linee inbred, ibridi) che sono destinate unicamente a servire da componenti per le varietà finali [\(13/c\)](#).

Le iscrizioni avvenute anteriormente al 1° luglio 1972 in base a disposizioni diverse da quelle della legge, se non rinnovate, sono valide fino al 30 giugno 1982.

L'iscrizione di una varietà è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e può essere rinnovata per periodi determinati, ove la coltura sia così estesa da giustificarla, o che la stessa debba essere mantenuta nell'interesse della conservazione delle risorse fitogenetiche, sempre che risultino soddisfatti i previsti requisiti di distinzione, di omogeneità e di stabilità, ovvero i criteri stabiliti per la varietà da conservazione dall'articolo 19 della [legge n. 1096](#) del 1971 [\(13/d\)](#).

Le domande di rinnovo devono essere presentate non oltre due anni prima della scadenza dell'iscrizione; tale scadenza non si applica per le varietà da conservazione definite dall'articolo 19-*bis*, comma 1, della [legge n. 1096 del 1971](#) ^(13/e) ⁽¹⁴⁾.

Nel caso di varietà geneticamente modificate l'iscrizione nell'apposita sezione del registro varietale di cui all'articolo 17 potrà essere rinnovata, previo parere della commissione per i prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate, che tiene conto anche degli esiti del monitoraggio ^(14/a).

Nel caso di varietà di cui all'art. 5 della [legge 20 aprile 1976, n. 195](#), comma secondo, l'ammissione può essere rinnovata soltanto se il nome della persona o delle persone responsabili della selezione conservatrice è stato ufficialmente registrato e pubblicato conformemente all'art. 17 del [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](#) ^(14/b).

^(13/b) Comma così modificato dall'art. 6, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

^(13/c) Comma aggiunto dall'art. 6, [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164).

^(13/d) Gli originari commi decimo e undicesimo sono stati così sostituiti, con gli attuali commi decimo, undicesimo e dodicesimo, dall'art. 6, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

^(13/e) Gli originari commi decimo e undicesimo sono stati così sostituiti, con gli attuali commi decimo, undicesimo e dodicesimo, dall'art. 6, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

⁽¹⁴⁾ Articolo così sostituito dall'art. 11, [D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.).

^(14/a) Gli originari commi decimo e undicesimo sono stati così sostituiti, con gli attuali commi decimo, undicesimo e dodicesimo, dall'art. 6, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

^(14/b) Comma aggiunto dall'art. 7, [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164).

17-bis. Spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvedere in ordine ai dubbi sorti dopo l'iscrizione di una varietà per quanto concerne la valutazione della sua differenziabilità o della sua denominazione al momento della iscrizione medesima.

Se, dopo l'iscrizione di una varietà risulta che la condizione della

differenziabilità ai sensi del precedente art. 16-*bis* non è stata soddisfatta al momento dell'iscrizione, quest'ultima è annullata e sostituita da un'altra decisione a termini del presente regolamento. In tal caso, la varietà non è più considerata come una varietà nota nella Comunità europea ai sensi del precedente art. 16-*bis*, a partire dal momento della iscrizione iniziale.

Se, dopo l'iscrizione di una varietà, risulta che la denominazione ai sensi del precedente art. 16-*ter* non poteva essere accettabile al momento dell'iscrizione, la denominazione viene adattata in modo tale da renderla conforme al presente regolamento. La denominazione precedente può essere temporaneamente utilizzata a titolo supplementare. [Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà le modalità di impiego della precedente denominazione a titolo supplementare] [\(14/c\)](#).

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto dispone la cancellazione di una varietà qualora:

- a) in sede di esame, risulti che detta varietà non è più distinta, stabile o sufficientemente omogenea;
- b) il responsabile o i responsabili della conservazione in purezza della varietà ne facciano richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata;
- c) all'atto dell'inoltro della domanda di iscrizione o nel corso della procedura l'esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolenti in merito agli elementi da cui dipende l'iscrizione;
- d) risulti, dopo la iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- e) la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza.

Nella ipotesi di cui alla precedente lettera e) nel decreto di cancellazione può stabilirsi un periodo transitorio per la certificazione, il controllo (limitatamente alle specie ortive) quali sementi standard e la commercializzazione delle sementi o dei tuber-*seme* di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione.

Per la varietà compresa nel catalogo comune delle varietà di specie di piante agricole o di ortaggi il periodo transitorio che scade per ultimo fra quelli accordati dai vari Stati membri in cui la varietà è iscritta si applica alla commercializzazione in Italia quando le sementi o i tuber-*seme* della varietà in questione non sono state sottoposte ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà [\(15\)](#).

Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, in conformità alle disposizioni comunitarie, determina le modalità di applicazione del primo, del secondo e del terzo comma [\(15/a\)](#).

(14/c) Periodo soppresso dall'art. 7, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

(15) Articolo aggiunto dall'art. 12, [D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.).

(15/a) Comma aggiunto dall'art. 7, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

18. Il personale di cui all'ultimo comma dell'art. 21 della legge viene scelto tra persone che non esercitano a qualsiasi titolo, anche temporaneo attività di carattere economico nella produzione e nel commercio di prodotti sementieri e che non siano dipendenti da ditte che, a loro volta, svolgano attività nel particolare settore.

Il predetto personale dovrà essere in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario e possedere una specifica preparazione in materia di controllo e certificazione delle sementi.

Detto personale viene preventivamente autorizzato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

L'autorizzazione per il personale destinato a prestare la propria opera, anche saltuariamente nell'interesse dell'ente delegato all'esercizio delle funzioni di controllo viene effettuata su proposta di detto ente.

Il predetto personale è munito di apposito documento di autorizzazione.

L'autorizzazione può essere revocata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito - ove del caso - l'ente proponente qualora il controllore autorizzato all'esecuzione degli accertamenti non dimostri la necessaria diligenza o non si attenga scrupolosamente alle istruzioni impartite dal Ministero o dall'ente delegato alle operazioni di controllo.

L'autorizzazione è altresì revocata qualora il controllore cessi dal prestare la propria opera alle dipendenze o nell'interesse del Ministero o dell'ente proponente.

Il controllo dei prodotti sementieri previsto dall'art. 21 della legge può esercitarsi in tutte le fasi della produzione, della manipolazione, conservazione, confezionamento e commercializzazione.

Ai fini di tale controllo potranno essere disposte prove di laboratorio nonché prove effettuate a mezzo di allevamento di campioni.

Per le analisi dei prodotti sementieri da eseguire ai fini dell'applicazione

dell'art. 21 della legge si osservano, in quanto applicabili, i metodi ufficialmente stabiliti dal Ministro per la agricoltura e le foreste.

I campioni sono prelevati da lotti omogenei; il peso massimo del lotto ed il peso minimo del campione sono quelli indicati nell'allegato n. 2.

Per i tuberi-seme di patate e per le sementi di barbabietole della specie *Beta vulgaris* L. da zucchero e da foraggio, nonché per le sementi di foraggiere e di cereali e delle piante oleaginose e da fibra, per i quali l'istituzione dei registri delle varietà è obbligatoria ai sensi dell'art. 24 della legge, le condizioni cui debbono soddisfare le colture e i prodotti sementieri ai fini della certificazione dei prodotti stessi sono quelle indicate rispettivamente negli allegati numeri 6 e 7.

Gli altri prodotti sementieri, per essere commercializzati, debbono soddisfare alle condizioni indicate nell'allegato n. 6.

Per questi, fino a quando non saranno emanati i decreti d'istituzione dei relativi registri delle varietà, restano inoltre in vigore le prescrizioni fitosanitarie e le altre condizioni contemplate dalle vigenti norme regolamentari, purché non contrastino con le norme del presente regolamento.

Al fine di trovare migliori alternative a talune disposizioni stabilite dalla [legge n. 1096 del 1971](#) e dal presente regolamento si può decidere l'organizzazione, in condizioni specifiche, di esperimenti temporanei conformemente alle disposizioni comunitarie. La durata dell'esperimento non può superare sette anni e, nel caso dei tuberi di patata da semina, non può interessare le disposizioni di natura fitosanitaria. ^(15/b).

^(15/b) Comma aggiunto dall'art. 1, [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164) e poi così sostituito dall'art. 8, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

19. Del certificato di cui all'art. 22 della legge, attestante l'esito dei controlli alle colture, una copia è conservata dall'ufficio od ente cui è attribuito il compito della certificazione, e una copia è rilasciata al richiedente il controllo.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà ad emanare le disposizioni, amministrative e tecniche, applicative relative ai controlli ed alla certificazione ufficiale ⁽¹⁶⁾.

⁽¹⁶⁾ Così sostituito dall'art. 13, [D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.).

20. Può essere autorizzata la certificazione ufficiale di sementi di base non rispondenti alle condizioni dell'allegato 6 per quanto riguarda la facoltà germinativa. In tal caso il cartellino del produttore, di cui all'art. 11 della legge, deve anche recare il numero di riferimento del lotto. Il cartellino ufficiale dovrà indicare che trattasi di sementi con germinabilità ridotta ⁽¹⁷⁾.

Nell'interesse di un rapido approvvigionamento di materiale sementiero, può essere autorizzata la certificazione ufficiale e la commercializzazione fino al primo destinatario commerciale dei prodotti sementieri la cui commercializzazione è subordinata in via normale, all'esito favorevole dei prescritti controlli, anche se non sia determinato l'esame ufficiale volto ad accertare, per quanto riguarda la facoltà germinativa, la rispondenza del prodotto ai requisiti di cui all'allegato n. 6.

I materiali sementieri di cui al precedente comma, durante il trasporto dal produttore al primo destinatario commerciale devono essere accompagnati da una dichiarazione del produttore medesimo relativa alla germinabilità. Tale dichiarazione rimane in possesso del primo destinatario commerciale delle sementi.

La certificazione è consentita a condizione che sia presentato all'ufficio od ente certificatore un rapporto di analisi provvisoria dei materiali sementieri di cui si chiede la certificazione e sia indicato il nome e l'indirizzo del primo destinatario.

Ai fini anzidetti sono assimilati al primo destinatario commerciale le cooperative, i consorzi e le associazioni di agricoltori.

Il fornitore dovrà garantire, mediante apposita dichiarazione, la facoltà germinativa risultante dall'analisi provvisoria; tale facoltà germinativa, che non dovrà essere inferiore a quella minima prescritta, deve risultare dal cartellino di cui all'art. 11 della legge.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche per i materiali importati dai Paesi membri delle Comunità europee.

Per i prodotti sementieri da importare da Paesi terzi le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione soltanto per i prodotti ottenuti da moltiplicazioni effettuate al di fuori delle Comunità europee con un materiale di prebase, di base, certificato di prima riproduzione, ove, previsto, certificato come tale in uno degli Stati delle Comunità stesse.

[Può essere autorizzata la commercializzazione sul territorio nazionale delle sementi di triticale con facoltà germinativa ridotta all'80% rispetto a quella richiesta nell'allegato 6 del [D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065](#). Se in tali casi le sementi di triticale non soddisfano le condizioni del sopracitato allegato 6 per quanto riguarda la facoltà germinativa nei limiti sopraddetti, questo elemento nonché il fatto che le sementi sono destinate ad essere commercializzate

unicamente nel territorio nazionale interessato, sono specificati sull'etichetta conformemente all'art. 11 della [legge 25 novembre 1971, n. 1096](#)] ^(17/a).

(17) Comma così sostituito dall'art. 14, [D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.).

(17/a) Comma aggiunto dall'art. 3, [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164) e poi soppresso dall'art. 1, [D.M. 7 febbraio 2000](#) (Gazz. Uff. 8 marzo 2000, n. 56).

21. Per i cereali, per le foraggere, per le barbabietole della specie *Beta vulgaris L.* da zucchero e da foraggio, per le patate nonché per le piante oleaginose e da fibra, per i quali è obbligatoria, ai sensi dell'art. 24 della legge, l'istituzione dei registri delle varietà, il materiale di moltiplicazione è classificato nelle seguenti categorie:

I) *Sementi cerealicole:*

A) Sementi di base (tutte le specie escluso le varietà ibride di girasole);

B) sementi certificate (segale, granoturco, scagliola);

C) sementi certificate di 1^a e 2^a riproduzione (avena, orzo, riso, frumento, spelta).

II) *Sementi di piante foraggere:*

A) sementi di base (tutte le specie);

B) sementi certificate (navone, cavolo da foraggio, rafano oleifero, loglio italico, loglio perenne, poa annua, sulla, trifoglio persico, trifoglio alessandrino, trifoglio ibrido, trifoglio incarnato, fieno greco, dactylis o erba mazzolina, festuca arundinacea, festuca dei prati, festuca rossa, loglio ibrido, fleolo, fleolo bulboso, medica varia, trifoglio bianco, trifoglio pratense, agrostide canina, agrostide gigantea, agrostide stolonifera, agrostide tenue, coda di volpe, avena altissima, festuca ovina, poa dei boschi, fienarola delle paludi, fienarola dei prati, poa comune, avena bionda, ginestrino, lupolina, lupinella, bromo, bromo dell'Alaska, erba capriola, erba di Harding, festulolium, facelia);

C) sementi certificate di 1^a e 2^a riproduzione (lupino bianco, lupino azzurro, lupino giallo, veccia pannonica, veccia comune, veccia vellutata, erba medica, pisello da foraggio, favino);

D) sementi commerciali (i generi e le specie contemplati nell'allegato II della [legge n. 1096 del 1971](#)) ^(17/b).

III) *Sementi di barbabietole:*

A) sementi di base;

B) sementi certificate.

IV) *Tuberi-seme di patate:*

A) Tuberi-seme di base che si suddividono nelle classi di commercializzazione S - SE - E.

B) Tuberi-seme certificati che si suddividono nelle classi di commercializzazione A - B [\(17/c\)](#).

V) *Sementi di piante oleaginose e da fibra:*

A) sementi di base (tutte le specie);

A-bis) sementi di base (ibridi di girasole):

1. Sementi di base di linee inbred: sementi

a) che, fatto salvo l'art. 20 del [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](#), rispondono ai requisiti di cui agli allegati 6 e 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e,

b) per le quali al momento di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti.

2. Sementi di base ed ibridi semplici: sementi

a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi,

b) che, fatto salvo quanto disposto all'art. 20 del [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](#), rispondono ai requisiti fissati agli allegati 6 e 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e,

c) per le quali all'atto di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti.

B) sementi certificate (ravizzone, senape bruna, colza, senape nera, canapa dioica, cartamo, cumino, girasole, papavero, senape bianca) [\(17/d\)](#);

C) sementi certificate di 1^a riproduzione (arachide, lino, canapa monoica, soia e cotone) [\(17/e\)](#);

D) sementi certificate di 2^a riproduzione (arachidi, lino, soia e cotone) [\(17/f\)](#);

E) sementi certificate di 2^a riproduzione (canapa monoica);

F) sementi certificate di 3^a riproduzione (fino al termine previsto dalla direttiva (CEE) n. 69/208 del 30 giugno 1969, e successive modificazioni ed integrazioni);

G) sementi commerciali (soltanto le specie elencate nell'allegato 2 della legge) [\(18\)](#).

[\(17/b\)](#) La parte II è stata così sostituita dall'art. 9, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

[\(17/c\)](#) Punto così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 8 agosto 1994, n. 576 (Gazz. Uff. 15 ottobre 1994, n. 242).

[\(17/d\)](#) Lettera così sostituita dall'art. 3, [D.M. 14 dicembre 1987, n. 600](#), riportato al n. C/CLXXV.

[\(17/e\)](#) Lettera così sostituita dall'art. 3, [D.M. 14 dicembre 1987, n. 600](#), riportato al n. C/CLXXV.

[\(17/f\)](#) Lettera così sostituita dall'art. 3, [D.M. 14 dicembre 1987, n. 600](#), riportato al n. C/CLXXV.

[\(18\)](#) Articolo prima sostituito dall'art. 15, [D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.) e poi così modificato dall'art. 5, [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164).

22. Per le sementi di cereali destinate alla produzione di piante agricole od orticole, escluse le piante ornamentali, le condizioni richieste, ai fini della classificazione in categorie di cui al precedente articolo, sono le seguenti [\(18/a\)](#):

A) SEMENTI DI BASE (AVENA, ORZO, RISO, SCAGLIOLA, SEGALE, TRITICALE, FRUMENTO DURO E SPELTA, COMUNQUE DIVERSI DAGLI IBRIDI) [\(18/a\)](#):

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di selezione per la conservazione delle varietà;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1 o di 2 riproduzione»;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle

condizioni di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*.

A-bis) SEMENTI DI BASE (IBRIDI DI AVENA, ORZO, RISO, SEGALE, FRUMENTO, FRUMENTO DURO, SPELTA E VARIETÀ DI TRITICALE AD AUTOFECONDAZIONE) ^(18/b):

a) destinate alla produzione di ibridi;

b) che, conformemente alle norme di cui all'art. 20 del [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](#), soddisfano le condizioni fissate dagli allegati 6, I, B e 7, A del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e,

c) per le quali nel corso di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza alle suddette condizioni ^(18/c).

B) SEMENTI DI BASE DI GRANOTURCO E SORGO SPP ⁽¹⁹⁾:

1) *di varietà a impollinazione libera*:

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi certificate della predetta varietà ad impollinazione libera ovvero di ibridi «top cross» o «ibridi intervarietali»;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*.

2) *di linee «inbred»*:

a) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base;

b) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni della precedente lettera *a)*.

3) *di ibridi semplici*:

a) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di ibridi doppi, di ibridi a tre vie o di ibridi «top cross»;

b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base;

c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle

condizioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

C) SEMENTI CERTIFICATE (SCAGLIOLA, DIVERSA DAGLI IBRIDI, SEGALE, SORGO, SORGO DEL SUDAN, GRANTURCO E IBRIDI DI AVENA, ORZO, RISO, FRUMENTO, FRUMENTO DURO, SPELTA E VARIETÀ DI TRITICALE AD AUTOFECONDAZIONE) [\(19/a\)](#):

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base dagli allegati numeri 6 e 7;

b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale [\(19/b\)](#)

D) SEMENTI CERTIFICATE DI PRIMA RIPRODUZIONE (AVENA, ORZO, RISO, TRITICALE, FRUMENTO, FRUMENTO DURO E SPELTA, COMUNQUE DIVERSI DAGLI IBRIDI) [\(19/c\)](#):

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2^a riproduzione», che per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate di 1^a riproduzione;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale [\(19/d\)](#).

E) SEMENTI CERTIFICATE DI SECONDA RIPRODUZIONE (AVENA, ORZO, TRITICALE, FRUMENTO, FRUMENTO DURO E SPELTA, COMUNQUE DIVERSI DAGLI IBRIDO) [\(19/e\)](#):

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1^a riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste dagli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di cereali;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate di 2^a riproduzione;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale [\(19/f\)](#).

Le modifiche apportate con il seguente decreto che recepisce le direttive comunitarie n. 88/380/CEE e n. 89/2/CEE, per includere gli ibridi di scagliola, segale e triticale, sono adottate conformemente all'art. 40 del medesimo [D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065](#). I diversi tipi di varietà compresi i componenti destinati alla certificazione, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 40 della [L. 25 novembre 1971, n. 1096](#). Le definizioni di cui all'art. 22 B del [D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065](#), saranno adottate secondo la stessa procedura [\(19/g\)](#).

[\(18/a\)](#) Alinea prima sostituito dall'art. 16, [D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.) e poi modificato dall'art. 3, [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164).

[\(18/a\)](#) Alinea prima sostituito dall'art. 16, [D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.) e poi modificato dall'art. 3, [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164).

[\(18/b\)](#) Titolazione così sostituita dall'art. 1, [D.M. 7 febbraio 2000](#) (Gazz. Uff. 8 marzo 2000, n. 56).

[\(18/c\)](#) La lett. A-bis è stata aggiunta dall'art. 3, [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164).

[\(19\)](#) Titolazione così modificata dall'art. 3, [D.M. 14 dicembre 1987, n. 600](#),

riportato al n. C/CLXXV.

(19/a) Titolazione prima modificata dall'art. 3, [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164) e poi così sostituita dall'art. 2, [D.M. 7 febbraio 2000](#) (Gazz. Uff. 8 marzo 2000, n. 56).

(19/b) Lettera così sostituita dall'art. 10, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

(19/c) Titolazione così modificata dall'art. 3, [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164).

(19/d) Lettera così sostituita dall'art. 10, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

(19/e) Titolazione così modificata dall'art. 3, [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164).

(19/f) Lettera così sostituita dall'art. 10, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

(19/g) Comma aggiunto dall'art. 3, [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164).

23. Per le sementi di piante foraggere, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21, sono le seguenti:

A) SEMENTI DI BASE.

1. *Sementi di varietà selezionate:*

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di sementi della categoria "sementi certificate" che di "sementi certificate di 1^a e 2^a riproduzione";

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi di base;

d) che, all'atto dell'esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

2. *Sementi di varietà locali:*

a) che siano prodotte sotto il controllo ufficiale di una o più aziende di una regione di origine esattamente delimitata, aziende ufficialmente riconosciute

idonee per la produzione di varietà locali;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate», che di «sementi certificate di 1^a e 2^a riproduzione»;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati VI e VII per sementi di base;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

B) SEMENTI CERTIFICATE (NAVONE, CAVOLO DA FORAGGIO, RAFANO OLEIFERO, LOGLIO ITALICO, LOGLIO PERENNE, POA ANNUA, SULLA, TRIFOGLIO PERSICO, TRIFOGLIO ALESSANDRINO, TRIFOGLIO IBRIDO, TRIFOGLIO INCARNATO, FIENO GRECO, DACTYLIS O ERBA MAZZOLINA, FESTUCA ARUNDINACEA, FESTUCA DEI PRATI, FESTUCA ROSSA, LOGLIO IBRIDO, FLEOLO, FLEOLO BULBOSO, MEDICA VARIA, TRIFOGLIO BIANCO, TRIFOGLIO PRATENSE, AGROSTIDE CANINA, AGROSTIDE GIGANTEA, AGROSTIDE STOLONIFERA, AGROSTIDE TENUE, CODA DI VOLPE, AVENA ALTISSIMA, FESTUCA OVINA, POA DEI BOSCHI, FIENAROLA DELLE PALUDI, FIENAROLA DEI PRATI, POA COMUNE, AVENA BIONDA, GINESTRINO, LUPOLINA, LUPINELLA, BROMO, BROMO DELL'ALASKA, ERBA CAPRIOLA, ERBA DI HARDING, FESTULOLIUM, FACELIA):

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;

b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi foraggere;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.

C) SEMENTI CERTIFICATE DI 1^A RIPRODUZIONE (LUPINO BIANCO, LUPINO AZZURRO, LUPINO GIALLO, VECCIA PANNONICA, VECCIA COMUNE, VECCIA VELLUTATA, ERBA MEDICA, PISELLO DA FORAGGIO, FAVINO):

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a

seguito di esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;

b) che sia prevista la destinazione, sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2^a riproduzione» che per una produzione diversa da quella di sementi di foraggiere;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.

D) SEMENTI CERTIFICATE DI 2^a RIPRODUZIONE (LUPINO BIANCO, LUPINO AZZURRO, LUPINO GIALLO, VECCIA PANNONICA, VECCIA COMUNE, VECCIA VELLUTATA, ERBA MEDICA, PISELLI DA FORAGGIO, FAVINO):

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1^a riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione siano risultate, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati VI e VII;

b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quelle di sementi di piante foraggiere;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati VI e VII per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.

E) SEMENTI COMMERCIALI DEI GENERI E SPECIE CONTEMPLATI NELL'ALLEGATO II DELLA [LEGGE N. 1096 DEL 1971](#):

a) che siano identificate per le specie;

b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato VI per le sementi commerciali;

c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* ^(19/h).

[\(19/h\)](#) Articolo così sostituito prima dall'art. 17, [D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.) e poi dall'art. 11, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

24. Per le sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie *Beta vulgaris* L. le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:

A) SEMENTI DI BASE:

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo rigorose norme selettive per quanto riguarda il tipo o la varietà;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate»;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi di base;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

B) SEMENTI CERTIFICATE:

a) che provengano direttamente da sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione di barbabietole;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati numeri 6 e 7 per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale
[\(19/i\)](#).

[\(19/i\)](#) Lettera così sostituita dall'art. 12, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

25. 1. Per i tuberi-seme di patate, le condizioni richieste ai fini della

classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:

A) Tuberi-seme di base che si suddividono nelle tre classi di commercializzazione S - SE - E:

a) che siano prodotti secondo metodi di selezione per la conservazione delle varietà e dello stato sanitario;

b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per la produzione di tuberi-seme certificati;

c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberiseme di base;

d) che all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

B) Tuberi-seme certificati che si suddividono nelle due classi di commercializzazione A e B:

a) che provengano direttamente da tuberi-seme di base o da tuberi-seme certificati, ovvero da tuberi-seme di una fase anteriore a quella dei tuberiseme di base purché i tuberiseme di detta fase anteriore siano risultati, a seguito di un esame ufficiale, rispondenti alle condizioni previste per i tuberiseme di base;

b) che sia prevista la destinazione di essi soprattutto per una produzione diversa da quella di tuberiseme di patate;

c) che siano conformi alle condizioni minime degli allegati numeri 6 e 7 per i tuberiseme certificati;

d) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c).

2. Per i tuberiseme prodotti con tecniche di micropropagazione e non conformi alle dimensioni previste dal presente regolamento, possono essere stabilite, secondo la procedura prevista dall'art. 14 della [legge 25 novembre 1971, n. 1096](#), e dall'art. 20 del presente regolamento, nel rispetto degli accordi comunitari:

a) deroghe alle disposizioni specifiche del presente regolamento;

b) le condizioni applicabili ai tuberiseme testè definiti;

c) le indicazioni prescritte per detti tuberiseme ⁽²⁰⁾.

2-bis. Durante tutte le operazioni di produzione dei tuberiseme, inclusa la calibratura, il magazzinaggio, il trattamento e il trasporto, devono essere adottate, per ragioni fitosanitarie, misure idonee a separare i tuberiseme

dalle altre patate. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, con proprio decreto, stabilisce le modalità di applicazione del presente comma [\(20/a\)](#).

[\(20\)](#) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, [D.M. 12 ottobre 1992](#) (Gazz. Uff. 10 novembre 1992, n. 265, S.O.). I commi 2 e 3 dello stesso art. 1 hanno, inoltre, così disposto:

«2. Le disposizioni del presente decreto possono essere applicate soltanto nel rispetto degli obblighi derivanti al regime fitosanitario nazionale in seguito al recepimento della direttiva n. 77/93/CEE 21 dicembre 1976 e sue successive modificazioni e integrazioni.

3. Le scadenze fissate dalla direttiva n. 90/404/CEE 27 luglio 1990 possono essere prorogate per i Paesi terzi secondo le procedure previste dall'art. 14, [L. 25 novembre 1971, n. 1096](#), e dall'art. 20 del [D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065](#), nel rispetto degli accordi comunitari». Da ultimo, peraltro, l'art. 25 è stato così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 8 agosto 1994, n. 576 (Gazz. Uff. 15 ottobre 1994, n. 242).

[\(20/a\)](#) Comma aggiunto dall'art. 13, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

26. Per le sementi di piante oleaginose e da fibra le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al precedente art. 21 sono le seguenti:

A) SEMENTI DI BASE (varietà diverse dagli ibridi): le sementi:

a) che siano prodotte sotto la responsabilità del costituente secondo metodi di selezione per la conservazione della varietà;

b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione sia di «sementi certificate» che di «sementi certificate di 1^a o di 2^a riproduzione», o all'occorrenza, di «sementi certificate di 3^a riproduzione»;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati 6 e 7 per le sementi di base;

d) che all'atto di un esame ufficiale sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

I diversi tipi di varietà, compresi i componenti, destinati alla certificazione alle condizioni della presente norma, possono essere specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art. 40 della [L. 25 novembre 1971, n. 1096](#) [\(20/b\)](#).

A-bis) SEMENTI DI BASE (IBRIDO):

1. Sementi di base di linee inbred: sementi

a) che, fatto salvo l'art. 20 del [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](#), rispondono ai requisiti di cui agli allegati 6 e 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e,

b) per le quali al momento di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti.

2. Sementi di base ed ibridi semplici: sementi

a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi doppi,

b) che, fatto salvo quanto disposto all'art. 20 del [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](#), rispondono ai requisiti fissati agli allegati 6 e 7 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per le sementi di base e,

c) per le quali all'atto di un esame ufficiale sia stato constatato che esse rispondono ai suddetti requisiti [\(20/c\)](#).

B) SEMENTI CERTIFICATE DI RAVIZZONE, SENAPE BRUNA, COLZA, SENAPE NERA, CANAPA DIOICA, CUMINO, COTONE, GIRASOLE, PAPAVERO E SENAPE BIANCA:

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati 6 e 7;

b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale [\(20/d\)](#).

C) SEMENTI CERTIFICATE DI 1ª RIPRODUZIONE DI ARACHIDE, LINO TESSILE, LINO OLEAGINOSO, SOIA E CANAPA MONOICA:

a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione siano risultate rispondenti, a

seguito di un esame ufficiale, alle condizioni previste dagli allegati 6 e 7 per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 2^a riproduzione» o all'occorrenza, della categoria «sementi certificate della 3^a riproduzione che per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale [\(20/e\)](#).

D) SEMENTI CERTIFICATE DI 2^a RIPRODUZIONE DI ARACHIDE, LINO TESSILE, LINO OLEAGINOSO E SOIA:

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1^a riproduzione o, a richiesta del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base, purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati 6 e 7 per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza, per la produzione di sementi della categoria «sementi certificate di 3^a riproduzione»;

c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale [\(20/f\)](#).

E) SEMENTI CERTIFICATE DI 2^a RIPRODUZIONE DI CANAPA MONOICA:

a) che provengano direttamente da sementi certificate di 1^a riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente ai fini della produzione di sementi certificate di 2^a riproduzione;

b) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta nella fase della fioritura;

c) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale [\(20/g\)](#).

F) SEMENTI CERTIFICATE DI 3ª RIPRODUZIONE DI LINO TESSILE E DI LINO OLEAGINOSO (FINO AL TERMINE PREVISTO DALLA DIRETTIVA (CEE) N. 69/208 DEL 30 GIUGNO 1969, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI):

a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi certificate di 1ª o di 2ª riproduzione ovvero, a richiesta del costituente, da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di base purché le sementi di detta generazione, a seguito di un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati 6 e 7 per le sementi di base;

b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;

c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;

d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale [\(20/h\)](#).

G) SEMENTI COMMERCIALI:

a) che siano identificate per la specie;

b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti artt. 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni dell'allegato 6 per le sementi commerciali;

c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) [\(20/i\)](#).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, conformemente alle disposizioni adottate in sede comunitaria, è prevista l'inclusione al primo comma, lettere A) e A-bis), di ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle da girasole [\(21\)](#).

[\(20/b\)](#) Lettera così modificata prima dall'art. 5, [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164) e poi dall'art. 1, [D.M. 12 marzo 2004](#)

(Gazz. Uff. 24 marzo 2004, n. 70).

[\(20/c\)](#) Lettera aggiunta dall'art. 5, [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164) e poi così modificata dall'art. 1, [D.M. 12 marzo 2004](#) (Gazz. Uff. 24 marzo 2004, n. 70).

[\(20/d\)](#) Lettera così sostituita dall'art. 14, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

[\(20/e\)](#) Lettera così sostituita dall'art. 14, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

[\(20/f\)](#) Lettera così sostituita dall'art. 14, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

[\(20/g\)](#) Lettera così sostituita dall'art. 14, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

[\(20/h\)](#) Lettera così sostituita dall'art. 14, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

[\(20/i\)](#) Così sostituito dall'art. 18, [D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.).

[\(21\)](#) Comma aggiunto dall'art. 3, [D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 308](#).

26-bis. 1. Qualora venga eseguito un esame sotto sorveglianza ufficiale di cui agli articoli 22, primo comma, punti C), D) e E), 23, primo comma, punti B), C) e D), 24, primo comma, punto B), e 26, primo comma, punti B), C), D), E) ed F), del presente regolamento debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il personale addetto all'esame sotto sorveglianza ufficiale:

1) deve essere alle dipendenze di un'impresa in possesso della licenza alla produzione a scopo di commercializzazione dei prodotti prevista dall'articolo 2 della [legge n. 1096 del 1971](#);

2) deve possedere le necessarie qualificazioni tecniche previste dal secondo comma dell'articolo 18 del presente regolamento;

3) non deve trarre alcun profitto personale dallo svolgimento delle ispezioni;

4) deve essere ufficialmente autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali su proposta dell'ente incaricato dei controlli ai fini della certificazione di cui all'articolo 23 della [legge n. 1096 del 1971](#); tale autorizzazione comprende, da parte di detto personale, la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le norme che disciplinano i controlli ufficiali;

5) deve svolgere le ispezioni previste per i controlli ufficiali dal terzo comma dell'articolo 21 della [legge n. 1096 del 1971](#);

b) la coltura da seme da ispezionare deve essere ottenuta da sementi sottoposte, con risultati soddisfacenti, a controlli ufficiali a posteriori;

c) una parte delle sementi prodotte deve essere controllata da ispettori ufficiali; tale parte è del 10 per cento per le colture ad autoimpollinazione e del 20 per cento per quelle a impollinazione incrociata ovvero, per le specie per le quali sono previsti controlli ufficiali di laboratorio che ricorrono a processi morfologici, fisiologici o, se del caso, biochimici per identificare la varietà e determinare la purezza, rispettivamente del 5 per cento e del 15 per cento;

d) una parte dei campioni delle partite di sementi raccolte deve essere conservata per controlli ufficiali a posteriori e, se del caso, per controlli di laboratorio relativi all'identità e alla purezza varietale.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, lettera a), punto 4), è sospesa o revocata agli ispettori ufficiali che violano le norme che disciplinano i controlli ufficiali; qualora sia accertata tale violazione, la certificazione della semente controllata è annullata a meno che possa essere dimostrato che la semente soddisfa comunque tutte le condizioni pertinenti [\(21/a\)](#).

[\(21/a\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 15, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

26-ter. Definizioni.

1. È consentita la commercializzazione di sementi certificate di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale.

2. Ai fini del comma 1 si intende per:

a) associazione varietale: un'associazione di sementi certificate di un determinato ibrido impollinatore-dipendente, ufficialmente iscritto al registro nazionale delle varietà di piante agricole, con sementi certificate di uno o più determinati impollinatori, ugualmente iscritto, e miscelate meccanicamente in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della conservazione in purezza di tali componenti; ai fini della certificazione delle sementi, la combinazione dell'associazione varietale deve essere notificata all'autorità di certificazione;

b) ibrido impollinatore-dipendente: il componente maschiosterile dell'associazione varietale (componente femminile);

c) impollinatore: il componente che emette polline nell'associazione varietale (componente maschile).

3. Le sementi dei componenti femminile e maschile sono trattate con concce di colore differente [\(21/b\)](#).

[\(21/b\)](#) Articolo aggiunto dall'art. 3, [D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 308](#).

27. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni della legge e del regolamento nonché per la esecuzione di analisi per il pubblico, in applicazione del primo comma dell'art. 29 della legge, sono autorizzati i seguenti laboratori:

- 1) Istituto conservatore dei registri di varietà;
- 2) Ente nazionale delle sementi elette, Milano;
- 3) Istituto di agronomia, laboratorio analisi sementi, Università di Bologna;
- 4) Istituto di agronomia dell'Università di Pisa;
- 5) Istituto sperimentale agronomico di Bari;
- 6) Istituto di agronomia, Università di Napoli, Portici;
- 7) Istituto di agronomia, università di Palermo;
- 8) Centro regionale agrario sperimentale, Cagliari;
- 9) Amministrazione dei monopoli di Stato, laboratorio analisi, Roma.

La competenza delle analisi per la certificazione ufficiale delle sementi è demandata comunque all'ente che effettua la certificazione stessa.

28. Per i prodotti sementieri previsti dall'articolo 37 della legge, la importazione e la circolazione di essi è consentita a condizione che all'indicazione della specie e, se possibile, della varietà del materiale di moltiplicazione, risultino anche quelle relative allo speditore, al destinatario, alla data di spedizione, al peso ed agli estremi dell'autorizzazione ministeriale rilasciata con riferimento al predetto art. 37.

Le sementi di generazioni precedenti alle sementi di base possono essere commercializzate soltanto se siano state certificate ufficialmente secondo le

disposizioni relative alle sementi di base, siano contenute in imballaggi conformi alle prescrizioni del presente regolamento, nonché siano munite di un cartellino ufficiale bianco, barrato diagonalmente in violetto, con le indicazioni di cui all'allegato n. 5.

29. Gli accertamenti delle consistenze, ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 38 della legge, saranno effettuati da funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a ciò espressamente incaricati. Il Ministero può delegare l'effettuazione di detti accertamenti ad enti che abbiano i requisiti richiesti dal secondo comma dell'art. 21 della legge.

Sono considerate scorte:

a) i prodotti sementieri, dei generi e specie indicati dall'art. 38 della legge, esistenti alla data del 6 gennaio 1972 presso gli stabilimenti o magazzini del produttore richiedente;

b) le produzioni ottenute da coltivazioni in atto alla stessa data, condotte direttamente dal richiedente o per suo conto in base a contratto di coltivazione.

Gli involucri, le confezioni e simili devono essere muniti di un cartellino ufficiale conforme all'allegato n. 9.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con propri provvedimenti, emanerà le norme relative all'accertamento e alla cartellinatura di dette scorte.

Per le operazioni di controllo e per il rilascio dei cartellini ufficiali sono dovuti all'ente incaricato, a titolo di rimborso spese, i compensi fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

30. Le condizioni poste dalla legge e dal presente regolamento per l'iscrizione nei registri delle varietà valgono anche per le varietà costituite in altri Stati.

L'iscrizione di una varietà nel catalogo comune delle varietà di piante agricole o di ortaggi, o in un registro nazionale di uno Stato membro delle Comunità europee, conformemente alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 70/457 e n. 70/458 del 29 settembre 1970, può considerarsi equivalente all'iscrizione nel registro delle varietà di cui all'art. 19 della legge limitatamente ai requisiti di differenziabilità, stabilità ed omogeneità.

L'iscrizione di una varietà in un registro di un Paese terzo può considerarsi

parimenti equivalente qualora il competente organo delle Comunità europee abbia constatato che gli esami ufficiali delle varietà, ai fini della iscrizione nel registro, effettuati in detti Paesi terzi offrano le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri.

La conservazione in purezza di una varietà iscritta o presentata all'iscrizione nei registri di cui all'art. 19 della legge, può essere effettuata in un Paese terzo, anziché in Italia o in un altro Paese della Comunità europea, qualora il competente organo della Comunità europea abbia constatato che i controlli della selezione conservatrice effettuati in detto Paese terzo, offrano le stesse garanzie dei controlli effettuati negli Stati membri ^(21/c).

^(21/c) Così sostituito dall'art. 19, [D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.).

31. Le sementi di cereali provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, terzo comma, della [L. 25 novembre 1971, n. 1096](#), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in ambito CE ⁽²²⁾ devono essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 7 del [D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065](#), lettera A, per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato 6, I, lettera B-Cereali del medesimo [D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065](#), per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

Le sementi di cereali raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente al comma precedente, devono essere confezionate e contraddistinte da un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, I, A del [D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065](#), e accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Cereali, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica ^(22/a).

Le sementi di cereali provenienti direttamente dalle sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'art. 40 della [L. 25 novembre 1971, n.](#)

[1096](#), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato 7, lettera A, del [decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065](#), per la categoria interessata e se è stato constatato al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste dall'allegato 6, lettera B-Cereali, del [D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065](#), per la stessa categoria ^(22/b).

Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione ⁽²³⁾.

⁽²²⁾ L'originaria dizione CEE è stata così sostituita dall'art. 1, [D.M. 3 giugno 1997](#), riportato al n. C/CLXXXIX.

^(22/a) Comma così modificato dall'art. 16, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

^(22/b) Così sostituito dall'art. 3, [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164).

⁽²³⁾ Comma aggiunto dall'art. 16, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

32. Le sementi di piante foraggere: provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della [L. 25 novembre 1971, n. 1096](#), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto Paese terzo e, raccolte in un altro Stato membro devono, a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita con [D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065](#), essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 7, lettera B, del [D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065](#), per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'art. 6, lettera C, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da

sementi ufficialmente certificate di riproduzioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

Le sementi di piante foraggere raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma precedente, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Foraggere, lettere A e B, conformemente all'art. 10-bis e 11 del [D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065](#), ed essere accompagnate da un documento rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato, lettera C ⁽²⁴⁾.

Le sementi di piante foraggere provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della [L. 25 novembre 1971, n. 1096](#), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in siffatto un Paese terzo, e raccolte in, un Paese terzo, debbono a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base o le suddette sementi certificate sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfa le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 40, comma 3, della [L. 25 novembre 1971, n. 1096](#), per la categoria interessata e se è stato constatato al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera C, del [D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065](#), per la stessa categoria ⁽²⁵⁾.

Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione ⁽²⁶⁾.

⁽²⁴⁾ Comma così modificato dall'art. 17, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

⁽²⁵⁾ Così modificato dall'art. 2, [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164).

⁽²⁶⁾ Comma aggiunto dall'art. 17, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

33. Le sementi di barbabietole provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri, o in un Paese terzo al quale sia stata concessa l'equivalenza conformemente al comma 3 dell'art. 40 della [legge 25 novembre 1971, n. 1096](#), e le sementi di barbabietole e raccolte in

un altro Stato membro devono, a richiesta e fatte salve le disposizioni della direttiva n. 70/457/CEE, recepita con il [D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065](#), essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste dall'allegato 7, lettera C, del medesimo [D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065](#), per la categoria interessata e se è stata constatata, al momento di un esame ufficiale, la rispondenza alle condizioni previste all'allegato 6, lettera A per la stessa categoria del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di generazioni anteriori alle sementi di base, può essere autorizzata anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

Le sementi di barbabietola raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente a quanto previsto al comma precedente, devono essere confezionate e previste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Barbabietola, lettere A e B del [D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065](#), conformemente a quanto previsto dall'art. 10-bis ed 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica e devono essere accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato 5, lettera C ⁽²⁷⁾.

Le sementi di barbabietola provenienti direttamente da sementi di base ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui è stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, comma 3, della [L. 25 novembre 1971, n. 1096](#) e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte o certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad una ispezione che soddisfi le condizioni previste in una decisione di equivalenza presa conformemente all'art. 40, comma 3, della [L. 25 novembre 1971, n. 1096](#), per la categoria interessata e se si è constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera A, del [D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065](#), per la stessa categoria ⁽²⁸⁾.

Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione ⁽²⁹⁾.

⁽²⁷⁾ Comma così modificato dall'art. 18, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

⁽²⁸⁾ Così modificato dall'art. 1, [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164).

(29) Comma aggiunto dall'art. 18, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

34. Nel periodo transitorio di due anni, dall'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere certificati ufficialmente come tuber- seme di patate «certificati», in deroga a quanto previsto alla lettera B) del precedente art. 25, i tuber- seme provenienti direttamente da quelli ufficialmente controllati in uno Stato membro secondo il sistema vigente purché questi ultimi diano le stesse garanzie offerte dai tuber- seme, di «base» o «certificati», certificati secondo i principi della legge e del presente regolamento.

35. Le sementi di piante oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente all'art. 40, terzo comma, della [L. 25 novembre 1971, n. 1096](#), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo, e raccolte in un altro Stato membro, devono a richiesta e senza pregiudizio delle disposizioni contenute nella direttiva n. 70/457/CEE recepita con la [L. 25 novembre 1971, n. 1096](#), essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno degli Stati membri, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'allegato 7, lettera E, del [D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065](#), per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state rispettate le condizioni previste all'allegato 6, lettera D, del medesimo decreto per la stessa categoria.

Allorché in questi casi le sementi sono state prodotte direttamente a partire da sementi ufficialmente certificate di riproduzione anteriore alle sementi di base, gli Stati membri possono autorizzare anche la certificazione ufficiale come sementi di base, se le condizioni previste per tale categoria sono state rispettate.

Le sementi di piante oleaginose e da fibra raccolte in ambito comunitario e destinate ad essere certificate conformemente al paragrafo 1, devono essere confezionate e provviste di un'etichetta ufficiale rispondente alle condizioni di cui all'allegato 5, III - Oleaginose e da fibra, lettere A e B del [D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065](#), ed accompagnate da un documento ufficiale rispondente alle condizioni di cui al medesimo allegato 5, III, lettera C ⁽³⁰⁾.

Le sementi oleaginose e da fibra provenienti direttamente da sementi di base o da sementi certificate di prima riproduzione ufficialmente certificate in uno o

più Stati membri o in un Paese terzo a cui sia stata concessa l'equivalenza conformemente al terzo comma dell'art. 40 della [L. 25 novembre 1971, n. 1096](#), o provenienti direttamente dall'ibridazione di sementi di base ufficialmente certificate in uno Stato membro con sementi di base ufficialmente certificate in un siffatto Paese terzo e raccolte in un Paese terzo devono, a richiesta, essere certificate ufficialmente come sementi certificate in ciascuno Stato membro in cui le sementi di base sono state prodotte e certificate ufficialmente, se sono state sottoposte sul campo di produzione ad un'ispezione che soddisfi le condizioni previste all'art. 40, comma 3, della [L. 25 novembre 1971, n. 1096](#), per la categoria interessata e se è stato constatato, al momento di un esame ufficiale, che sono state soddisfatte le condizioni previste all'allegato 6, I, lettera D, del [D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065](#), per la stessa categoria ⁽³¹⁾.

Può essere consentito di non applicare le disposizioni di cui al terzo comma, relative all'imballaggio e al contrassegno, qualora gli organismi addetti al controllo, al rilascio dei documenti e certificazione coincidano o convengano sull'esenzione ⁽³²⁾.

⁽³⁰⁾ Comma così modificato dall'art. 19, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

⁽³¹⁾ Così modificato dall'art. 5, [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164).

⁽³²⁾ Comma aggiunto dall'art. 19, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184).

36. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 24, 25, 38 della legge e gli articoli 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del presente regolamento non si applicano alle sementi ed ai materiali di moltiplicazione di cui al primo comma dell'art. 24 della legge, per i quali sia provata la destinazione alla esportazione nei Paesi non appartenenti alle Comunità europee.

(Si omettono gli allegati) ⁽³³⁾

⁽³³⁾ Gli allegati sono stati sostituiti con [D.P.R. 18 gennaio 1984, n. 27](#) (Gazz. Uff. 20 marzo 1984, n. 79, S.O.) e con [D.P.R. 10 giugno 1987, n. 308](#) (Gazz. Uff. 31 luglio 1987, n. 177). Successivamente sono stati modificati dall'allegato IV al [D.M. 14 dicembre 1987, n. 600](#), riportato al n. C/CLXXV,

dall'allegato IV al [D.M. 27 aprile 1989](#) (Gazz. Uff. 15 marzo 1990, n. 62), dal [D.M. 29 agosto 1990](#) (Gazz. Uff. 15 ottobre 1990, n. 241), dal [D.M. 7 giugno 1991, n. 206](#) (Gazz. Uff. 15 luglio 1991, n. 164), dal [D.M. 12 ottobre 1992](#) (Gazz. Uff. 10 novembre 1992, n. 265, S.O.), dal [D.M. 12 ottobre 1992](#) (Gazz. Uff. 10 novembre 1992, n. 265, S.O.), dal [D.M. 9 luglio 1993](#) (Gazz. Uff. 30 luglio 1993, n. 177), dal [D.M. 27 aprile 1994](#) (Gazz. Uff. 24 maggio 1994, n. 119), dal D.P.R. 8 agosto 1994, n. 576 (Gazz. Uff. 15 ottobre 1994, n. 242), dal [D.M. 11 ottobre 1995](#) (Gazz. Uff. 30 ottobre 1995, n. 254), dal [D.M. 23 agosto 1996](#) (Gazz. Uff. 4 settembre 1996, n. 207), dal [D.M. 6 novembre 1996](#) (Gazz. Uff. 14 novembre 1996, n. 267), dagli articoli da 3 a 7, [D.M. 7 febbraio 2000](#) (Gazz. Uff. 8 marzo 2000, n. 56), dall'art. 2, [D.M. 7 febbraio 2000](#) (Gazz. Uff. 8 marzo 2000, n. 56), dagli articoli da 20 a 23, [D.P.R. 9 maggio 2001, n. 322](#) (Gazz. Uff. 9 agosto 2001, n. 184), dagli articoli 2, 3 e 4, [D.M. 12 marzo 2004](#) (Gazz. Uff. 24 marzo 2004, n. 70) e dagli articoli 1, 2 e 3, [D.M. 4 giugno 2004](#) (Gazz. Uff. 14 giugno 2004, n. 137), modificato dal [D.M. 6 dicembre 2004](#) (Gazz. Uff. 7 gennaio 2005, n. 4).

Copyright 2005 Wolters Kluwer Italia Professionale S.p.A. All rights reserved.